



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Assemblea

Prot.n. 9593/A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti I, VII e II

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di legge “Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia regionale  
Campana per la difesa del suolo” Reg. Gen. n. 449**

Ad iniziativa dei Consiglieri de Flaviis e G.Salvatore  
Depositata il 12 aprile 2013

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**I e VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame congiunto;  
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

**14 MAG. 2013**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 30/13 SP

**Al Presidente del Consiglio della Regione Campania  
Paolo Romano**

**Al Segretario Generale del Consiglio Regionale della Campania  
Dott. Fernando De Angelis**

**Oggetto: Proposta di Legge** “Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo”

Gentile Presidente,

per il seguito, Le trasmetto la Proposta di Legge in oggetto a firma dei Consiglieri Ugo de Flaviis e Gennaro Salvatore

Cordiali saluti

Napoli, 11.04.13

ATTIVITÀ LEGGI  
REG. GEN. N. 449

Il Presidente del gruppo Popolari Udeur  
Avv. Ugo de Flaviis

*Sen. Assemblea  
11/4/2013  
h*

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2013.0009593/A**

Del. 12/04/2013 10.26.38  
Da: CR A: SERASS



IX LEGISLATURA  
*Consiglio Regionale della Campania*

---

## **PROPOSTA DI LEGGE**

<p><b>Definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo</b></p>
---

Ad iniziativa dei Consiglieri Ugo DE FLAVIIS e Gennaro SALVATORE



*Consiglio Regionale della Campania*

***Art.1***

***Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo***

1. L'attuazione degli interventi regionali in materia di tutela e difesa del suolo, bonifiche e tutela delle acque è svolta dall'Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo, di seguito denominata ARCADIS, istituita con legge regionale 12 novembre 2004 n. 8, così come integrata dall'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1.
2. L'ARCADIS è ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale.

***Art.2***

***Compiti***

1. L'ARCADIS svolge i compiti e le attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche in materia della tutela e difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare:
  - a) Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di tutela e difesa del suolo di competenza regionale, bonifiche e tutela delle acque conformandosi agli indirizzi programmatici ed alle direttive della Regione.
  - b) Predisposizione di indirizzi e linee guida per le progettazioni tecniche nell'ambito della difesa del suolo;
  - c) Assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del suolo.
2. All'ARCADIS possono essere affidati, previa stipula di apposite convenzioni, ulteriori compiti da parte degli enti locali o di altre strutture pubbliche.

***Art.3***

***Organi***

1. Sono organi dell'ARCADIS:
  - a) il direttore generale;
  - b) il collegio dei revisori;
  - c) il comitato tecnico di gestione.



Consiglio Regionale della Campania

**Art.4**  
**Direttore Generale**

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta Regionale previa designazione dell'assessore alla difesa del suolo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) titolo di studio previsto dalle vigenti disposizioni regolanti l'accesso alla dirigenza della Regione Campania;
  - b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione di organizzazioni complesse.
2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARCADIS ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.
3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARCADIS , predisporre e provvede in particolare:
  - a) alla redazione dello statuto e sue modifiche;
  - b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli di amministrazione e contabilità;
  - c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;
  - d) all'adozione del programma annuale di attività;
  - e) all'adozione della dotazione organica del personale;
  - f) all'articolazione delle strutture tecniche e amministrative e al conferimento ai dirigenti degli incarichi di direzione delle strutture tecniche ed amministrative;
  - g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli nonché alla verifica dei risultati di gestione.
4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza o di revoca dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa.
6. E' incompatibile con la carica di direttore generale e di componente del comitato tecnico di Gestione chi abbia riportato condanne penali per delitti non colposi con sentenze accertate in primo grado e confermate in appello.



*Consiglio Regionale della Campania*

***Art.5***

***Comitato tecnico di gestione***

1. Il comitato tecnico di gestione è composto dal direttore generale che lo presiede più due componenti .
2. Il comitato tecnico di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta Regionale previa designazione dell'assessore alla difesa del suolo, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto.
3. Lo statuto disciplina i compiti ed i criteri generali per l'organizzazione e il funzionamento del comitato di gestione.

***Art.6***

***Collegio dei revisori***

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta Regionale scegliendoli tra i revisori contabili iscritti all'albo dei revisori dei conti.
2. Il presidente provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni nonché sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al direttore generale che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.
4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla Giunta Regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS.
5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari, rispettivamente, al quindici ed al dieci per cento del compenso spettante al direttore generale, nonché il trattamento di missione, pari a quello previsto per i dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'agenzia.
6. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.



*Consiglio Regionale della Campania*

***Art.7***  
***Statuto***

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale predispose lo Statuto dell'ARCADIS.
2. Nello Statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'ARCADIS, nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna.
3. Lo Statuto e le sue modifiche è approvato dalla Giunta Regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta Regionale si sostituisce al direttore generale per la predisposizione dello Statuto, affidandone la redazione alla competente struttura regionale.

***Art.8***  
***Bilancio di previsione e rendiconto generale***

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dai pareri del collegio dei revisori, adottati dal direttore generale sono sottoposti all'esame della Giunta Regionale con le modalità di cui alla legge regionale del 30 aprile 2002 n. 7.

***Art.9***  
***Vigilanza e controllo***

1. La Giunta regionale esercita il potere di vigilanza e controllo sull'ARCADIS;
2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, in particolare:
  - a) emana direttive per la gestione dell'ARCADIS al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione della Regione;
  - b) verifica sulla base della relazione annuale trasmessa dal direttore generale e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione degli specifici atti e disporre ispezioni;
  - c) esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'ARCADIS previo invito a provvedere entro un congruo termine;
  - d) esercita il controllo sugli organi:

1) dichiarando la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARCADIS dandone immediata comunicazione al Consiglio Regionale e contestuale nomina di un commissario



*Consiglio Regionale della Campania*

straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale;

- 2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;
  - e) esercita il controllo di legittimità sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta Regionale sugli atti di cui all'articolo 4, comma 3, che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta Regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti.
3. Gli uffici regionali, competenti per materia, svolgono le attività istruttorie connesse alle funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente articolo.

***Art.10***

***Mezzi finanziari***

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
  - a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
  - b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
  - c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;
  - d) proventi derivanti dalle attività svolte dall'ARCADIS sulla base di convenzioni;
  - e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali per lo svolgimento di compiti istituzionali.

***Art.11***

***Patrimonio***

1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare che forma oggetto di apposito inventario.

***Art.12***

***Personale***

1. Il direttore generale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, predispone la dotazione organica del personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Regioni-Autonomie locali.
2. La dotazione organica suddivisa per categorie funzionali e profili professionali, è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale e deve contestualmente prevedere la relativa copertura finanziaria tenendo conto dei vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità. Alla copertura dei posti vacanti della complessiva dotazione organica si provvede



*Consiglio Regionale della Campania*

- nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tramite concorsi pubblici e nella misura del venti per cento della complessiva dotazione organica, mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato regolato dalle norme di diritto privato.
3. Nei limiti di bilancio e della normativa vigente in materia, l'Agenzia può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite da apposito regolamento predisposto ai sensi del precedente articolo 4, nonché di personale comandato o distaccato proveniente dalle Pubbliche Amministrazioni .
  4. In fase di primo impianto il Direttore Generale deve procedere all'espletamento delle procedure concorsuali sulla base di una dotazione organica provvisoria, compatibilmente alla disponibilità di bilancio, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3 della legge regionale n. 1/2008. A tale scopo, avuto riguardo alla professionalità richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia, le procedure concorsuali possono essere riservate nella misura complessiva del 50%:
    - a) al personale a contratto in servizio presso la struttura commissariale ex ordinanza 2994/99 – giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2008 n.3671;
    - b) al personale a contratto in servizio presso le strutture commissariali di cui all'articolo 33 della legge della regione 30 gennaio 2008 n.1;
    - c) al personale già operante in forza di contratto di prestazione di servizi, esclusivamente presso la Struttura commissariale di cui all'ex O.M.I n. 2994/1999.

***Art.13***

***Attività ad esaurimento***

1. L'Agenzia, in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 2, quale attività a gestione ad esaurimento, provvede alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica, per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e dei fiumi Sarno al completamento degli interventi programmati, così come stabilito dall'articolo 33 della legge regionale n. 1/2008.
2. L'onere finanziario grava sui fondi residuali che sono trasferiti dai commissari delegati alla Regione Campania, dopo la cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologiche, bonifiche, tutela delle acque e del fiume Sarno e destinati alle attività medesime secondo un piano finanziario che è predisposto dall'Agenzia e approvato dalla Giunta Regionale.



Consiglio Regionale della Campania

**Art.14**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri per il funzionamento dell'ARCADIS si fa fronte per l'anno 2013 con apposito stanziamento di euro ??????a valere sul capitolo 1155 dell'UPB 1.1.1.
2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio.

**Art.15**  
**Entrata in vigore**

1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Consigliere regionale  
Avv. Ugo de Blasio



Consiglio Regionale della Campania

## Relazione illustrativa del disegno di legge

### Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo

L'istituzione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo risponde ad esigenze concrete e rilevanti del territorio regionale che possono essere così sintetizzate:

- la Campania è tra le Regioni italiane maggiormente esposte al rischio idrogeologico, come testimoniano gli eventi che hanno colpito con elevata frequenza aree vaste del territorio regionale e come risulta ampiamente certificato dai piani straordinari e dai piani stralcio per l'assetto idrogeologico dalle Autorità di Bacino;
- di fronte ad un problema così grave è necessario costruire una strategia articolata e complessa che consenta di sviluppare in modo adeguato tutte le fasi, diverse e strettamente interconnesse, nelle quali si articola un intervento organico di difesa del suolo. Tali fasi riguardano la pianificazione degli interventi a scala di bacino, la predisposizione dei programmi di attuazione, la progettazione delle opere, la loro esecuzione, la manutenzione permanente. Si tratta di compiti che devono essere svolti da una molteplicità di soggetti fortemente specializzati, con compiti ben definiti e che operano in modo integrato. C'è bisogno, in altri termini, di un sistema regionale di difesa del suolo;
- a tale sistema devono essere ricondotti gli interventi di più ampio respiro, economico e progettuale, finalizzati a risolvere problemi complessi e non ancora affrontati in modo organico e che richiedono tempi, procedure e competenze diverse;
- questo sistema, inoltre, deve essere strettamente integrato con il mondo della ricerca, per quanto riguarda la formazione permanente e il trasferimento a fini applicativi del Know how scientifico, con il mondo delle imprese per favorirne la specializzazione, la qualificazione e, quindi, la competitività sui mercati nazionali e internazionali, e con il mondo delle libere professioni, per la costruzione e l'aggiornamento di standard progettuali avanzati e condivisi, da adottare nella pratica professionale;
- in Campania pur operando in modo efficace numerose strutture tecniche, ciascuna con la propria specifica competenza e con la propria specificità territoriale, manca una struttura tecnica specializzata con la dimensione necessaria per affrontare con successo l'attuazione dei problemi tecnici più complessi, e per sviluppare con visione unitaria sia la progettazione degli interventi, che la loro realizzazione. Senza una tale struttura la costruzione del sistema regionale di difesa del suolo risulta incompleta.

Tenuto conto della cessazione dello stato di emergenza idrogeologica in Campania, con l'articolo 5, comma 5, della L.R. 8/2004, così come integrata dall'art. 33 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, è stata istituita l'Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo.

Considerato che:

- la citata legge regionale 12 novembre 2004 n. 8, all'articolo 5, comma 5, ha stabilito che:  
"Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e ..... omissis .....



Consiglio Regionale della Campania

- i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L'agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore all'ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della difesa idrogeologica, con il compito, altresì, di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell'attività ordinaria";*
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2006, pubblicata sul BURC n.15 del 27.03.2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sull'art. 5, comma 5, della L.R. n. 8 del 12 novembre 2004 confermando, pertanto, l'istituzione dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo ai sensi del citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 8/04;
  - la legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, all'articolo 33 rubricato "*Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative*", ha stabilito che: 1. "*In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004)*". 2. *Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque.* 3. *Al fine di consolidare le esperienze acquisite dai dipendenti delle strutture commissariali sono adottate soluzioni di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il trasferimento di risorse umane e finanziarie all'Agenzia di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente";*
  - la legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, all'articolo 1, comma 253, ha stabilito che: "*Nelle more di una disciplina organica, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) è competente all'attuazione degli interventi di tutela del suolo ed assetto idrogeologico e svolge i corrispondenti compiti e le attività tecnico operative connesse*".
  - per il completamento di tutte le opere previste dai piani di intervento è essenziale il mantenimento di un coordinamento adeguato e ben strutturato, nonché risulta necessario dare continuità anche all'attività tecnico scientifica fin qui svolta dalle strutture commissariali, senza disperdere il patrimonio di competenze acquisito;
  - la possibilità di assorbire all'interno dell'Agenzia, i compiti delle strutture commissariali, e l'eventuale utilizzazione del personale operante presso le stesse, nel rispetto della normativa vigente, consente da un lato di assicurare il completamento, con le risorse residue disponibili, degli interventi prioritari di sistemazione idrogeologica previsti dai piani predisposti a suo tempo dal Commissario Delegato, e dall'altro permette di costruire un tassello determinante per il sistema regionale di difesa del suolo. L'istituzione dell' Agenzia regionale per la difesa del suolo e la relativa definizione dei compiti e delle funzioni, rappresenta uno strumento adeguato quale braccio operativo per la realizzazione del sistema regionale di difesa del suolo;



*Consiglio Regionale della Campania*

Il disegno di legge è composto da quindici articoli:

L'art.1 definisce l'Agenzia Regionale Campana per la difesa del suolo quale ente diretto all'attuazione degli interventi regionali in materia di tutela e difesa del suolo, bonifiche e tutela delle acque.

L'art.2 definisce i compiti e le funzioni dell' Agenzia.

Gli artt.3, 4, 5 e 6 definiscono gli organi dell' Agenzia, la composizione e le modalità di nomina.

L'art.7 indica i contenuti dello Statuto e le modalità di approvazione.

L'art.8 stabilisce l'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di previsione e del rendiconto generale.

L'art.9 affida alla Giunta Regionale i compiti di vigilanza e controllo sull' Agenzia.

L'art.10 indica i mezzi finanziari di cui dispone l'Agenzia.

L'art 11 definisce il patrimonio dell'Agenzia.

L'art.12 disciplina le modalità di formazione della dotazione organica.

L'art.13 attribuisce all'Agenzia anche i compiti ad "esaurimento" derivanti dalle ordinanze ministeriali di protezione civile in materia di sistemazione idrogeologica.

L'art. 14 prevede la copertura finanziaria per il funzionamento dell'Agenzia.

L'art.15 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Al fine di facilitare la lettura del testo, si allegano infine le note relative alle ordinanze ed alle norme citate nel disegno di legge.



Allegato

Consiglio Regionale della Campania

**Ordinanza 2994/99**

Unifica le funzioni di Commissario delegato conferite al Presidente della Regione Campania per gli interventi previsti dalle ordinanze n. 2499/97 e n. 2787/98 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 5, comma 5, della L.R. 12 novembre 2004, n. 8**

5. Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L'agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore all'ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della difesa idrogeologica, con il compito, altresì, di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell'attività ordinaria. Per la gestione della fase transitoria è assegnata all'agenzia il fondo di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.1.1.

**Art. 33 della L.R. 30 gennaio 2008, n.1**

**Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque:  
misure organizzative**

1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n.8 (legge finanziaria regionale 2004).
2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque.
3. Al fine di consolidare le esperienze acquisite dai dipendenti delle strutture commissariali sono adottate soluzioni di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il trasferimento di risorse umane e finanziarie all'Agenzia di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

**Art. 1, comma 253, legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.**

Nelle more di una disciplina organica, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) è competente all'attuazione degli interventi di tutela del suolo ed assetto idrogeologico e svolge i corrispondenti compiti e le attività tecnico operative connesse".



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Relazione Finanziaria del disegno di legge**

### **Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo**

La riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo non prevede maggiorazione di oneri a carico del Bilancio della Regione Campania.